



LO *IUS SOLI*: STORIA, EVOLUZIONE E NUOVE PROSPETTIVE NELLE
LEGISLAZIONI MODERNE

[ENG] *THE IUS SOLI: HISTORY, EVOLUTION AND NEW PERSPECTIVES IN
MODERN LEGISLATIONS*

Fecha de recepción: 25 enero 2020 / Fecha de aceptación: 29 febrero 2020

MARCELLO VOLPE
Pontificia Università Lateranense
(Stato della Città del Vaticano)
volpe@pul.it

Abstract: The institute of *ius soli*, the criterion for the acquisition of citizenship, according to which one becomes a citizen because is born on the territory of a sovereign state internationally recognized, regardless of the citizenship of the parents, despite its ancient origins has always been at the center of great debates and continuous legislative interventions because this institute generates great divisions between those who intend it as a battle of civilization and who believes that it is exclusively a danger that contributes to the loss of any national identity of a people. The examination of the *ius soli* passes through ancient and modern state regulations, as well as magisterial documents and canonical laws, aimed, above all, to offer serious reflection on current issues, sensitizing the legislator, and jurists in general, to act to guarantee migrants and refugees the dignity of human beings.

Keywords: *Ius soli*; Citizenship; Migrants; Refugees; Integration; Dignity.

Sommario: L'istituto dello *ius soli*, criterio di acquisto della cittadinanza, secondo cui si diviene cittadini perché si nasce sul territorio di uno Stato sovrano riconosciuto a livello internazionale, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, nonostante le sue antiche origini è, da sempre, al centro di grandi dibattiti e continui interventi legislativi perché questo istituto genera grandi divisioni tra chi lo intende come una battaglia di civiltà e chi ritiene che sia esclusivamente un pericolo che contribuisca allo smarrimento di qualsivoglia identità nazionale di un popolo. La disamina dello *ius soli* attraversa di Ordinamenti statali antichi e moderni, nonché, documenti magisteriali e leggi canoniche, finalizzate, soprattutto queste ultime, ad offrire una seria riflessione su tematiche attuali sensibilizzando il legislatore, e i giuristi in generale, ad agire per garantire a migranti e rifugiati la piena dignità di esseri umani.

Parole chiave: *Ius soli*; Cittadinanza; Migranti; Rifugiati; Integrazione; Dignità.



1. BREVE INTRODUZIONE

L'istituto dello *ius soli*, criterio di acquisto della cittadinanza, secondo cui si diviene cittadini per il solo fatto di essere nati sul territorio di uno Stato sovrano, nonostante le sue antiche origini è, da sempre, al centro di grandi dibattiti e continui interventi legislativi. In un'epoca di grandi migrazioni; di continue richieste di asilo, anche da parte dei cosiddetti migranti economici; di interventi umanitari finalizzati a salvare persone che fuggono da morte certa o da evidenti compressioni delle libertà fondamentali riconosciute e garantite a livello internazionale, appare di grande attualità detto istituto, che porta con sé grandi divisioni tra chi lo concepisce come una battaglia di civiltà e chi ritiene che sia esclusivamente un pericolo che contribuisca allo smarrimento di qualsivoglia identità nazionale di un popolo.

Certamente per molti migranti e rifugiati acquisire la cittadinanza dello Stato che li accoglie è un obiettivo che spesso diviene una chimera, perché in tanti si perdono nel dedalo di leggi e pratiche burocratiche che cancellano le migliori speranze aspirandole in un vortice di sconforto e disperazione con lo spettro del rimpatrio per coloro che “*non hanno il diritto di restare*”.

La disamina eseguita, che parte dallo studio di Ordinamenti statali antichi, codificazioni civili e legislazione moderna, con una particolare attenzione al Magistero della Chiesa e all'Ordinamento canonico, offre una visione di insieme di un istituto che ancora oggi è al centro del dibattito dei giuristi perché, nella sua problematicità, li chiama continuamente a confronti e riflessioni per consentire la elaborazione di una legislazione che non perda mai di vista il fondamentale principio della dignità della persona.

2. IL DIRITTO DI CITTADINANZA E LO *IUS SOLI*: *EXCURSUS* STORICO-GIURIDICO

La cittadinanza va intesa come lo *status* con il quale un soggetto diviene titolare di diritti e doveri riconosciuti da un ordinamento giuridico statale e per questo



motivo particolarmente rilevanti¹. Santi Romano definiva la cittadinanza come “*una condizione giuridica di contenuto variabile, che non può né determinarsi a priori né scomporsi interamente in singoli diritti e doveri, da ciò (ne deriva) la difficoltà della sua definizione*”².

Lo *ius soli*, letteralmente “diritto del suolo”, nella sua forma cosiddetta pura, è la modalità di acquisto originario del diritto di cittadinanza per il solo fatto che un individuo nasce sul territorio di uno Stato sovrano riconosciuto a livello di diritto pubblico internazionale, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori³.

A dispetto della terminologia latina utilizzata per la denominazione di detto istituto, nell’antichità e, più in particolare, nella storia dell’antica Grecia e nel diritto romano non sembra rinvenirsi alcuna fonte che accerti l’esistenza dello *ius soli* come modalità di acquisto dello *status* di cittadino.

Nell’antica Grecia, nella quale lo Stato coincideva con la *Polis*, il cittadino era colui che viveva stabilmente in una città divenendo *Polites*. Tale condizione, attribuibile esclusivamente a persone di sesso maschile, adulte e libere, legittimava i titolari all’esercizio di attività di fattiva partecipazione alla vita pubblica della collettività con il conseguente diritto/dovere di essere impegnati attivamente e passivamente nello svolgimento del potere legislativo, esecutivo o giudiziario⁴. Altro esempio di cittadinanza ci viene dato dalla storia della città di Sparta dove i cittadini coincidevano con i militari. Ad Atene, invece, il potere politico era riconosciuto esclusivamente all’aristocrazia. L’ampliamento dei diritti politici avvenne solo con la costituzione di Solone del VI secolo, con la quale si riconosceva il diritto di voto a tutti i cittadini esclusi, quindi, schiavi, donne e stranieri⁵. Sempre ad Atene dove il

¹ Si pensi ad esempio ai diritti politici, come ad esempio il diritto di voto, e doveri sociali inderogabili, come quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

² Cf. ROMANO, S., *Il diritto pubblico italiano*, Milano 1988, p. 66.

³ Cf., tra i tanti: MORTATI, C., *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova 1975, pp. 125 ss.; GROPPI, T., SIMONCINI, A., *Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti*, Torino 2017, p. 169.

⁴ Cf. ARISTOTELE, *Politica*, trad. LAURENTI, L., Bari 2007.

⁵ Cf. FERRARA, G., *La politica di Solone*, Napoli 1964.



concetto di democrazia viene rivisto e rafforzato da Pericle (495-429 a.C.), i cittadini potevano esercitare direttamente il potere legislativo senza eleggere rappresentanti ed i conti statali erano pubblici secondo un principio che potrebbe essere paragonato, con le dovute differenze, all'attuale trasparenza amministrativa. L'unico limite al potere individuale del cittadino era dato dal cosiddetto *ostracismo* che consisteva nella possibilità di mandare in esilio gli individui che ponevano in essere attività volte a sovvertire il governo democratico⁶.

Come detto in precedenza i greci erano cittadini della sola *polis* nella quale vivevano. In altre città erano considerati stranieri o *xenoi*; i non greci erano considerati stranieri totali o barbari con il conseguente mancato riconoscimento dei diritti civili e politici. Detto scenario cambia completamente con l'avvento di Alessandro Magno. Il re diviene titolare di tutte le misure di governo ed i *regni*, frutto della conquista inarrestabile di estesi territori, presero il posto delle "piccole" *polis* con le prevedibili conseguenze in ordine allo status di cittadino.⁷ In tutte le età indicate, nell'antica Grecia non vi è traccia di un diritto di acquisto della cittadinanza per il solo fatto di essere nato nelle *polis* o nei *regni*.

La situazione non cambia esaminando il concetto di cittadinanza nella storia del diritto romano e nelle sue istituzioni.

A Roma, fino al momento in cui non si concretizzò l'uguaglianza tra patrizi e plebei, i diritti spettavano esclusivamente ai cosiddetti "gentili", ovverosia coloro che per effetto di un vincolo matrimoniale, spesso combinato per convenienza, andavano a formare una *gens*. In realtà i *nomina* patrizi, gentili e *civis* indicavano la medesima categoria di persone: non si poteva essere patrizio senza essere anche gentile e solo i patrizi, o gentili, erano anche considerati *civis* perché pienamente

⁶ Cf. MOSSÉ, C., GREGORI B., trad., *Pericle. L'inventore della democrazia*, Bari 2009.

⁷ Cf. MOSSÉ, C., CORDOVANA, O. D., trad., *Alessandro Magno. La realtà e il mito*, Bari 2005.



titolari di personalità giuridica⁸. La cittadinanza, quindi, veniva concessa collettivamente alla *gens* e non ai singoli individui ed il gruppo di *gentes* più influente poteva essere determinante per la concessione o meno di tale diritto/*status*⁹.

Il *civis* romano era un soggetto giuridico che godeva integralmente del diritto di cittadinanza con la pienezza dei diritti e doveri verso le istituzioni dello Stato. Tale *status* concretizzava, quindi, una *civitas optimo iure*¹⁰. Il *civis* aveva pieno diritto allelettorato attivo e passivo (*ius suffragi* e *ius honorum*); poteva possedere beni e disporne a suo piacimento (*ius commercii*); sposarsi e fare testamento nonché essere erede (*ius connubii* e *ius testamenti factonis*). Il cittadino romano poteva finanche appellarsi al popolo per contestare una decisione dei magistrati (*ius provocandi ad populum*). Infine, il *cives* non poteva essere sottoposto a pene corporali quali la crocifissione o la flagellazione¹¹.

Nei *Fragmenta Ulpiani* del II secolo d.C. viene fatta una chiara classificazione delle persone nell'Impero romano suddividendole in tre categorie distinte: i *cives*, i latini e i peregrini. Solo ai primi, in quanto cittadini, venivano riconosciuti e garantiti i diritti civili e politici sopra elencati. Essi divenivano cittadini esclusivamente per nascita - da cittadini romani - e per adozione. Questa, connessa allo *ius migrandi*, prevedeva che la cittadinanza potesse essere concessa a chi otteneva la residenza stabile a Roma. Infine la cittadinanza poteva essere concessa per la cosiddetta "manomissione imperiale" ad intere città attraverso un apposito decreto imperiale¹².

⁸ Cf. DE RUGGIERO, E., «Il diritto di cittadinanza romana», in *Rend. Acc. Lincei*, Cl. sc. mor. I, s.III, Roma 1877.

⁹ Cf. DE MARTINO, F., «La gens, lo stato e le classi in Roma antica», in *Studi Arangio Ruiz* 4 (1953), pp. 25 ss.; DE FRANCISCI, P., *Primordia civitatis*, Roma 1959, pp. 162 ss.

¹⁰ Cf. GUARINO, A., in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti: scritti storico filosofici*, Milano 1978, p. 386

¹¹ S. Paolo, in quanto cittadino romano, fu giustiziato - martirizzato con la decapitazione per spada e non con la crocifissione; sorte che, invece, toccò a S. Pietro.

¹² Cf. ULPIANO, *Duocecim tabularum fragmaneta, tutuli ex corpore Ulpiani*, pp. 2692 ss.



Solo nel 212 d.C. la cittadinanza viene concessa a tutte le comunità dell'Impero romano con l'emanazione della *Constitutio Antoniniana* emanata dall'Imperatore Caracalla¹³. La concessione della cittadinanza, in questo caso, era strumentale al pagamento dei tributi piuttosto che al riconoscimento di diritti politici e sociali.

Nel Medioevo, così come nella prima età moderna, la categoria giuridica di cittadino appare affievolita e sostituita da quella di suddito.

Per poter parlare di *ius soli* puro, molto simile all'istituto odierno, dobbiamo attendere i primi del '500: il 23 febbraio 1515, con una decisione solenne (*arrêt de règlement*), il Parlamento francese conferì la capacità di succedere a coloro che, pur se figli di genitori stranieri, fossero nati in Francia ed ivi risiedessero. Il riferito *arrêt*, oltre alla capacità di succedere, trasferiva automaticamente anche la cittadinanza¹⁴. Nel periodo immediatamente precedente la Rivoluzione lo *ius soli* divenne la modalità ordinaria di acquisizione della cittadinanza francese¹⁵.

Solo con la promulgazione della sezione afferente ai diritti delle persone del Code civil napoleonico avvenuta nel 1803, lo *ius soli* iniziò il suo declino a favore una nuova rinascita del principio dello *ius sanguinis*. Tale situazione ha contribuito ad influenzare la legislazione sul diritto di cittadinanza fino al diritto moderno¹⁶.

Un ritorno allo *ius soli* nell'ordinamento giuridico francese si ha solo nel XIX secolo, nel quale si fa di nuovo ricorso a quest'istituto per due ragioni in particolare: il forte calo demografico registrato in Francia unitamente al grande flusso di immigrati che si stabilì sul territorio francese.

¹³ Cf. CORBO, C., *Constitutio antoniniana: ius philosophia religio*, Napoli 2013.

¹⁴ Cf. VANEL, M., *Histoire de la nationalité française d'origine, évolution historique de la notion de Français d'origine du XVIe siècle au code civil*, préface de NIBOYET, J. P., Parigi 1946, pp. 8 ss.

¹⁵ Cf. WEIL, P., *Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution. Édition revue et augmentée*, Parigi 2004.

¹⁶ Cf. MAROTTA, V., «Ius sanguinis, ius soli: una breve nota sulle radici storiche di un dibattito contemporaneo», in *Periodica de Re Canonica* 103.4 (2014), pp. 663-694.



3. SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE

Al giorno d'oggi la regolamentazione giuridica del diritto di cittadinanza nei vari ordinamenti giuridici statali non è omogenea. Nei paesi con forma di stato democratica, nella maggior parte dei casi, detto diritto viene riconosciuto e garantito, in via di principio, nelle varie carte costituzionali, le quali, tuttavia, rinviano alle disposizioni di legge la normativa specifica che si basa ancora una volta sulla dicotomia *ius soli* - *ius sanguinis*.

In Europa l'applicazione dello *ius soli* non è mai automatica e prevede regole diverse a seconda dei paesi.

Nel Regno di Spagna, la *nacionalidad* è riconosciuta e garantita in Costituzione¹⁷, ma la normativa applicativa è rinvenibile nel codice civile¹⁸. Lo *ius soli* è possibile solo per i nati in Spagna da genitori stranieri, se entrambi non possiedono alcuna cittadinanza o la legislazione dei loro Paesi d'origine non assegna al figlio la cittadinanza ovvero per i nati in Spagna la cui filiazione non risulti accertata.

La situazione in Italia è del tutto simile a quella spagnola. La costituzione rinvia la regolamentazione della fattispecie alla legge ordinaria¹⁹. Il criterio

¹⁷ Cf. Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978, art. 11.

¹⁸ Cf. Codice civile, all'interno del Libro primo "Delle persone", nel Titolo I "Degli spagnoli e degli stranieri" (artt. 17-28, modificati con la legge 36/2002, dell'8 ottobre 2002) per i quali sono spagnoli d'origine: "i nati da padre o madre spagnoli; i nati in Spagna da genitori stranieri, se almeno uno di essi è nato in Spagna, ad eccezione dei figli di funzionari diplomatici o consolari accreditati in Spagna; i nati in Spagna da genitori stranieri, se entrambi non possiedono alcuna cittadinanza o la legislazione dei loro Paesi d'origine non assegna al figlio la cittadinanza; i nati in Spagna la cui filiazione non risulti accertata. In tal caso si considerano nati nel territorio nazionale i minori di età il cui primo luogo conosciuto di soggiorno sia la Spagna. Nel caso in cui la filiazione o la nascita in Spagna siano accertate dopo il compimento del diciottesimo anno di età, l'interessato non acquista automaticamente la cittadinanza spagnola d'origine, ma ha due anni di tempo per optare in tal senso. Nella circostanza opposta, cioè laddove si scopra successivamente la mancanza di uno dei requisiti fondamentali per il possesso della cittadinanza spagnola d'origine, se l'interessato, fatta salva la sua buona fede, è stato considerato cittadino spagnolo per almeno dieci anni ininterrotti, con iscrizione regolare presso i registri dello stato civile, mantiene la cittadinanza. È infine cittadino d'origine lo straniero, minore di diciotto anni, che viene adottato da uno spagnolo".

¹⁹ Cf. Legge 5 febbraio 1992, n. 91.



prevalente è ancora una volta lo *ius sanguinis*. Esiste, tuttavia, una sorta di *ius soli* “residuale” simile a quello spagnolo. In particolare lo *ius soli* è applicato a chi nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza. In Italia il diritto di cittadinanza può essere chiesto anche da stranieri che risiedono sul territorio nazionale da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. La legge statuisce che il richiedente debba dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza dello Stato. Si può diventare cittadini italiani anche attraverso il matrimonio. In questo caso il riconoscimento avviene per il tramite dell’Ufficio territoriale di governo (ex Prefettura) della provincia di residenza del richiedente.

La disciplina legislativa della Repubblica federale di Germania in materia di cittadinanza trova la sua regolamentazione nella *legge sulla cittadinanza*²⁰ che negli ultimi anni ha subito alcune rimarchevoli riforme. Anche in Germania vige la prevalenza del principio dello *ius sanguinis*. In tema di *ius soli* (*Geburtsortsprinzip*) di grande interesse appare la legge di riforma del diritto sulla cittadinanza²¹, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, con la quale acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca anche i figli di stranieri che nascono in Germania, purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato (*unbefristetes Aufenthaltsrecht*).

I cittadini dei paesi suesposti godono anche della cittadinanza europea che non è uno *status* che si acquisisce attraverso lo *ius sanguinis* o lo *ius soli*. Secondo

²⁰ Cf. *Staatsangehörigkeitsgesetz - StAG* del 22 luglio 2013.

²¹ Cf. *Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrecht* del 15 luglio 1999.



le disposizioni del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

Del tutto peculiare è la modalità di acquisto - e perdita - del diritto di cittadinanza nello Stato Città del Vaticano. Essa, per motivi facilmente intuibili, non avviene mai a titolo originario, poiché è impossibile applicare i criteri tradizionali dello *ius sanguinis* e dello *ius soli*. Il criterio di riferimento è quello della stabile residenza nella Città del Vaticano, spesso in ragione dell'Ufficio che si ricopre²².

Per individuare una concreta applicazione dello *ius soli* di tipo puro bisogna analizzare gli ordinamenti giuridici di tutta l'America Latina²³, del Canada e degli Stati Uniti d'America, tutte terre di immigrati per antonomasia. In questi paesi la regolamentazione normativa dello *ius soli* è sostanzialmente la stessa.

Cittadino degli Stati Uniti d'America è chi nasce entro i confini dello stato federale, o nei territori che sebbene non siano incorporati sono considerati statunitensi²⁴; ovvero nascere all'estero, ma almeno uno dei genitori è cittadino statunitense. Negli Stati Uniti, quindi, trova applicazione lo *ius soli* puro, detto

²² Cf. LEGGE VATICANA n. III del 7 giugno 1929 in *AAS Suppl.* 1 (1929), n. 1, pp. 14-21. Sono considerati cittadini della Città del Vaticano: “a) i Cardinali residenti nella detta Città o in Roma; b) coloro che risiedono stabilmente nella Città del Vaticano per ragioni di dignità, carica, ufficio od impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od a qualunque ufficio di cui all'art. 2 della Legge fondamentale della Città del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona; c) coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni previste dalle due lettere precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere stabilmente nella Città del Vaticano con concessione o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente”.

Sono del pari cittadini vaticani il coniuge, i figli, gli ascendenti ed i fratelli e le sorelle di un cittadino vaticano, purché siano con lui conviventi ed autorizzati a risiedere nella Città del Vaticano, secondo le norme stabilite dalla legge.

Sul tema anche: DEL RE, N., (ed.), *Mondo Vaticano - passato e presente*, Città del Vaticano 1995; FERMANELLI, G., «Considerazioni in ordine alla doppia cittadinanza delle persone residenti in Vaticano», in *Il Diritto ecclesiastico e Rassegna di diritto matrimoniale* 86 (1975), parte I.

²³ Con l'eccezione del Cile, che dal 1980 non prevede il riconoscimento automatico per chi nasce sul territorio dello stato da genitori non cileni. Gli interessati, tuttavia, possono presentare una richiesta di concessione dello status di cittadino agli Uffici governativi preposti.

²⁴ Porto Rico, Isole Vergini americane e Isole Marianne.



principio è noto anche come “*birthright citizenship*”, sancito dal Quattordicesimo emendamento della costituzione, introdotto nel lontano 1868²⁵. Va aggiunto che, la nuova ventata populista nazionalista che ha investito anche gli USA in epoca molto recente, potrebbe portare a modificare lo *ius soli* che da puro potrebbe diventare “residuale” come avviene in Europa. La strada, però, è irta di ostacoli: modificare la costituzione americana richiede la maggioranza dei due terzi sia al Senato che alla Camera dei Rappresentanti.

4. CONCLUSIONI

L'ondata migratoria che ha investito il Vecchio Continente negli ultimi anni ha una portata eccezionale. Molti Paesi hanno posto vincoli e limiti per tentare di arginare il fenomeno. Qualcuno ha addirittura innalzato muri. Indubbiamente è necessario regolarizzare questo evento con un'attenta azione legislativa che deve avere come pilastro necessario la dignità di chi chiede rifugio o, in alcuni casi, il diritto di asilo.

Va, tuttavia, evidenziato che una buona parte degli immigrati e, soprattutto, dei rifugiati non ha scelto liberamente di abbandonare il proprio Paese di origine e, spesso, sogna di ritornare per poter continuare la propria esistenza, in maniera pacifica, nei luoghi che risultano essere intrisi di ricordi e nei quali persistono le proprie radici, il senso di appartenenza ad una nazione unita ad un'identità personale che rischia di dissolversi o trasformarsi a causa del prolungato tempo di lontananza.

²⁵ Cf. CONSTITUTION OF USA, 14 amendment, Section I: “*All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty or property, without due process of law, nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws*”. Detto emendamento, però non sanava le situazioni pregresse. Il diritto di cittadinanza valeva solo per i nuovi nati sul territorio statunitense. Ne conseguiva che alcuni bambini erano cittadini ma tale *status* non veniva riconosciuto ai loro genitori o fratelli.



Di contro, in molti sperano di acquisire lo *status* di cittadino del paese che li ha accolti. In particolare a sognare questo traguardo sono i figli degli immigrati e dei rifugiati che sono nati o hanno vissuto nel paese ospitante la loro infanzia e adolescenza. Essi sono indissolubilmente inseriti in un contesto sociale, anche se talvolta ostile, e si sentono già cittadini del Paese che li ha accolti.

Eppure il principio dello *ius soli* puro non riesce a trovare applicazione proprio nel Vecchio Continente. Il motivo è semplicissimo: la paura.

Un sentimento inteso come timore di chi è diverso, alimentato dall'ignoranza, cioè dalla non conoscenza e dal rifiuto di conoscere. Tale sentimento ha generato indistintamente sia il virus della xenofobia che di recente dilaga nel Vecchio e Nuovo continente, sia i terribili episodi di terrorismo degli ultimi anni.

Chi è diverso da noi non viene percepito come una fonte di arricchimento attraverso la comparazione di culture, religioni e situazioni sociali diverse. Eppure il principio di eguaglianza, riconosciuto a livello internazionale e costituzionalizzato da tutti i Paesi democratici, ha una portata completamente differente. Chi è diverso, oggi, fa paura. Questo sentimento, sebbene sia il motore della nuova ventata populista e nazionalista che pervade in larga parte l'Europa e gli Usa, non può essere il motore dell'azione del legislatore o di chi è chiamato alla corretta applicazione delle leggi. La paura è solo un limite. I legislatori sono chiamati anche a superare questo limite e a regolamentare le fattispecie giuridiche con altri parametri. La paura non può e non deve mai essere uno di questi parametri.

Il Romano Pontefice, Francesco, nel suo messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato²⁶ ha affrontato il tema utilizzando quattro verbi fondati

²⁶ FRANCISCUS PP., «Messaggio del santo Padre Francesco per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati», 14.1.2018. [http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html, in data 20.10.2018].



sui principi della dottrina della Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare.

Con accogliere, si intende l'offerta di un ingresso sicuro e legale nei paesi di destinazione.

Proteggere, indica tutto ciò che concerne il riconoscimento e la difesa dei diritti fondamentali e della dignità di chi migra e si rifugia.

Promuovere indica un *facere*: adoperarsi per garantire, tra l'altro, percorsi formativi linguistici, libertà religiosa oltre all'inserimento nel mondo del lavoro.

Integrare è il verbo che dà origine al percorso più ostico che potrebbe, tuttavia, aprire nuovi orizzonti per la regolamentazione del fenomeno migratorio e che possiamo sintetizzare con quanto affermato da Papa Francesco, prendendo a sua volta ispirazione dal messaggio di San Giovanni Paolo II per la medesima giornata mondiale del 2005²⁷:

“L'integrazione non è «un'assimilazione, che induce a sopprimere o a dimenticare la propria identità culturale. Il contatto con l'altro porta piuttosto a scoprirne il «segreto», ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior conoscenza reciproca. È un processo prolungato che mira a formare società e culture, rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini». Tale processo può essere accelerato attraverso l'offerta di cittadinanza slegata da requisiti economici e linguistici e di percorsi di regolarizzazione straordinaria per migranti che possano vantare una lunga permanenza nel paese”.

Per dovere di completezza va segnalato che Papa Francesco, con lettera apostolica in forma di motu proprio “*Humanam Progressionem*” del 17 agosto 2016²⁸, ha istituito il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, nel

²⁷ Cf. IOANNES PAULUS PP. II, *Messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2005*, 24 novembre 2004.

²⁸ Cf. FRANCISCUS PP, «Littera Apostolicae Motu Proprio datae *Humanam Progressionem* quibus Dicasterium ad integram humanam progressionem fovendam constituitur», in AAS 108.9 (2016), p. 968.



quale è confluito anche il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e Itineranti. Una Sezione del detto Dicastero si occupa specificamente di quanto concerne i profughi e migranti ed è posta *ad tempus* sotto la guida del Sommo Pontefice che la esercita nei modi che ritiene opportuni.

In conclusione si potrebbe indicare come soluzione possibile, e magari auspicabile, l'adozione diffusa del principio dello *ius soli*, nella sua modalità temperata. Esso andrebbe regolato attraverso normative di semplice attuazione, da parte di quei Stati che accolgono migrati e rifugiati che sono già ampiamente provati dagli eventi vissuti, garantendogli quella integrazione e, soprattutto, quella dignità che in quanto persone umane hanno il diritto di avere.